

Pubblicato il 11/01/2018

N. 00036/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00527/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 527 del 2012, proposto da
[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Biagio
Lorusso e Cecilia Lorusso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato
[REDACTED] in [REDACTED], via [REDACTED];

contro

Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dall'avvocato [REDACTED], con domicilio eletto presso lo
studio dell'avvocato [REDACTED] in [REDACTED], via [REDACTED];

per l'accertamento

della irreversibile trasformazione dei beni immobili di proprietà del ricorrente
e la determinazione del conseguente risarcimento del danno per equivalente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 novembre 2017 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - L'odierno ricorrente [REDAZIONE] è proprietario di un suolo sito nel Comune di Bisceglie in catasto al foglio [REDAZIONE] - particella [REDAZIONE].

Con decreto del Sindaco di Bisceglie del 9.9.1994 la Provincia di Bari veniva autorizzata all'occupazione temporanea ed urgente degli immobili occorrenti per la sistemazione della strada provinciale n. 85 "Bisceglie alla Ruvo-Corato", tra cui quota parte del terreno di proprietà del [REDAZIONE].

Con avviso notificato in data 5.10.1994 l'impresa [REDAZIONE] s.r.l., incaricata per l'esecuzione dei lavori, comunicava all'espropriando che il giorno 10.11.1994 avrebbe proceduto all'occupazione ed alla redazione dello stato di consistenza della particella [REDAZIONE].

Con provvedimento notificato il 14.5.1999 l'Amministrazione espropriante comunicava di aver determinato l'indennità provvisoria dovuta per l'espropriazione.

L'Amministrazione espropriante non provvedeva alla determinazione delle indennità definitive di espropriazione e di occupazione, né adottava nei termini di legge il decreto di espropriazione definitiva.

Il proprietario espropriando con atto di citazione notificato il 12.9.2002 conveniva dinanzi al Tribunale di Trani la Provincia di Bari per sentire così provvedere:

«1) dichiarare l'illegittimità del procedimento ablatorio in danno dell'attore e di conseguenza dichiarare l'illegittimità dell'occupazione avvenuta della quota parte di terreno di proprietà del [REDAZIONE].

2) determinare l'ammontare dei danni subiti dall'attore e condannare la P.A. convenuta al loro pagamento nella misura che sarà determinata in corso di causa a mezzo di c.t.u., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze processuali».

Il Tribunale di Trani con sentenza n. 1203/2010 depositata in data 1.12.2010 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo.

Con il presente ricorso il [REDACTED] provvedeva alla riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 59 legge n. 69/2009 affinché questo Giudice, accertata l'irreversibile trasformazione dei beni immobili di proprietà dello stesso ricorrente, determinasse il conseguente risarcimento del danno per equivalente.

2. - Si costituiva la Provincia di Bari, resistendo al gravame.

3. - Nel corso dell'udienza del 29 novembre 2017 la causa passava in decisione.

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio la domanda risarcitoria di cui al ricorso sia da accogliere nei sensi di seguito esposti in quanto fondata.

4.1. - Ritiene preliminarmente questo Giudice di non accogliere l'istanza di interruzione formulata da parte ricorrente nella memoria depositata in data 31.10.2017.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente la soppressione della Provincia di Bari con contemporanea costituzione della Città Metropolitana di Bari avrebbe comportato una successione a titolo universale e la conseguenziale interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.

Tuttavia, come evidenziato da T.A.R. Puglia, Bari n. 711/2015 e da Cons. Stato n. 286/2015 non si è in presenza nel caso di specie di alcun effetto interruttivo rilevante ai fini di cui agli artt. 299 cod. proc. civ. e 79 cod. proc. amm.

4.2. - Sul merito della domanda si evidenzia quanto segue.

Vertendosi in tema di responsabilità aquiliana, devono sussistere tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ. per ritenere fondata la domanda risarcitoria, ossia una condotta attiva od omissiva, l'elemento psicologico della colpa, il danno, il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio.

4.2.1. - Dal punto di vista fattuale la circostanza relativa all'occupazione della particella [REDACTED], al suo protrarsi ed alla trasformazione irreversibile dell'area, senza che sia intervenuto alcun decreto di espropriazione (con conseguenziale perdita di efficacia del provvedimento di occupazione), è rimasta incontrovertita (la Provincia si è costituita ma non ha dedotto alcunché).

Pertanto, non essendo stato adottato il tempestivo provvedimento di espropriazione in sanatoria ai sensi dell'art. 42 *bis* d.p.r. n. 327/2001, in linea teorica l'interessato avrebbe potuto richiedere la restituzione in proprio favore di tale terreno, con rimozione dell'opera realizzata sullo stesso, a spese dell'Amministrazione resistente.

4.2.2. - Ciò premesso, va evidenziato che il [REDACTED] ha agito in giudizio unicamente per il risarcimento del danno per equivalente.

Come evidenziato da Consiglio di Stato, Sez. IV, 07/11/2016, n. 4636 "In caso di occupazione, non esitata in espropriazione legittima per la realizzazione di opera pubblica, che abbia determinato radicale e definitiva trasformazione del suolo, il proprietario può, proponendo domanda di risarcimento del danno, dar luogo a implicita rinuncia abdicativa del suo diritto di proprietà".

Pertanto, la domanda giudiziale del ricorrente finalizzata al solo conseguimento del risarcimento del danno per equivalente equivale a rinuncia abdicativa del diritto di proprietà sulla particella n. [REDACTED] ormai irreversibilmente trasformata (cfr., altresì, il punto 5.3. di Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2/2016).

4.2.3. - Indubbi sono nella fattispecie oggetto del presente giudizio la sussistenza del fatto illecito posto in essere dalla Amministrazione provinciale ed il nesso di causalità con il danno da perdita del bene e con il pregiudizio da perdita di godimento della particella n. [REDACTED].

La Provincia di Bari è il soggetto cui è imputabile l'illecito aquiliano subito dal [REDACTED] con riferimento alla menzionata particella n. [REDACTED] in quanto ente che ha approvato il progetto dei lavori di sistemazione ed allargamento

del tratto iniziale della strada provinciale 85 incidente sulla stessa particella e soggetto che adottava il provvedimento di occupazione temporanea.

4.2.4. - Altrettanto chiara è la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano in capo alla Provincia, valutato alla stregua dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per il giudizio sulla colpa dell'Amministrazione.

Secondo l'orientamento prevalente, al privato non è chiesto un particolare sforzo probatorio, potendo invocare l'illegittimità del provvedimento quale presunzione (semplice) della colpa.

Spetta a tal punto all'Amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, d'influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, d'illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2013, n. 798; Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2012, n. 5846; Cons. Stato, Sez. V, 14 settembre 2012, n. 4894).

In concreto, nessuna perplessità suscita la incontestata circostanza dell'inefficacia della procedura ablatoria con riferimento al fondo per cui è causa, cui non ha mai fatto seguito il tempestivo decreto di esproprio.

Ricorre, quindi, nel caso concreto quell'inescusabilità dell'errore amministrativo che integra la fattispecie risarcibile. Né parte resistente ha dedotto alcun elemento a propria discolpa.

4.2.5. - Ai fini della quantificazione del danno ritiene questo Collegio di seguire i principi espressi da Consiglio di Stato, Sez. IV, 07/11/2016, n. 4636: «... Con riferimento alla specifica ipotesi in cui il proprietario formuli non già domanda di restituzione ovvero di riduzione in pristino del proprio bene illecitamente occupato dall'amministrazione, bensì di risarcimento del danno patito (con effetti abdicativi del diritto di proprietà), muovendo da tali principi, occorre ancora affermare che:

- a) stante la natura abdicativa e non traslativa dell'atto di rinuncia, il provvedimento con il quale l'amministrazione procede alla effettiva liquidazione del danno - rappresentando il mancato invero della condizione risolutiva implicitamente apposta dal proprietario al proprio atto abdicativo che di esso rappresenta il presupposto - costituisce atto da trasciversi ai sensi degli artt. 2643, primo comma, n. 5 e 2645 cod. civ., anche al fine di conseguire gli effetti della acquisizione del diritto di proprietà in capo all'amministrazione, a far data dal negozio unilaterale di rinuncia;
- b) in ordine alla determinazione del *quantum* del risarcimento, questo deve essere commisurato al valore venale del bene al momento in cui si perfeziona la rinuncia abdicativa del proprietario al proprio diritto reale, e, trattandosi di debito di valore, con rivalutazione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi fino al momento dell'effettivo soddisfo, tenendo presente che in materia di occupazione acquisitiva di un terreno, il risarcimento del danno è calcolato esclusivamente sul suo valore al momento in cui si è verificata la perdita del diritto di proprietà e l'ammontare del danno deve poi essere rivalutato e devono essere corrisposti gli interessi legali semplici applicati al capitale progressivamente rivalutato, non potendo essere riconosciute ulteriori ragioni di danno (cfr. Corte europea diritti dell'uomo, 22 dicembre 2009, Guiso - Gallisay c. Italia; successivamente Cass. civ., sez. I, 9 luglio 2014, n. 14604);
- c) quanto alla determinazione del risarcimento del danno per mancato godimento del bene a cagione dell'occupazione illegittima (per il periodo antecedente al momento abdicativo del diritto di proprietà), questo può essere calcolato - ai sensi dell'art. 34, co. 4, c.p.a., in assenza di opposizione delle parti e in difetto della prova rigorosa di diversi ulteriori profili di danno - facendo applicazione, in via equitativa, dei criteri risarcitori dettati dall'art. 42-*bis* t.u. espr. (cfr. da ultimo sul punto Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 2016 n. 3929; 28 gennaio 2016 n. 329; 2 novembre 2011 n. 5844), e dunque in una somma pari al 5% annuo del valore del terreno;

d) non spetta, invece, in difetto di prova specifica (tanto più necessaria in quanto ad agire in giudizio è un ente commerciale che non lamenta la lesione di valori fondamentali della propria personalità, il che rende insuperabile l'ostacolo frapposto dall'art. 2059 c.c., cfr. sul punto Cass., sez. lav., 1 ottobre 2013, n. 22396), alcuna liquidazione in misura forfettaria del danno non patrimoniale (per giunta nel caso di specie non richiesto dalla società SEP), sia in quanto ciò è previsto, dall'art. 42-*bis*, co. 1 e 5, t.u. espr. solo per il caso di correlativa acquisizione del bene con decreto della pubblica amministrazione (e non già in presenza di un negozio abdicativo del privato), sia in quanto - con riferimento non già alla perdita del diritto di proprietà ma solo con riferimento alla compressione delle facoltà di godimento - la misura del risarcimento disposta in via equitativa è da ritenersi omnicomprensiva di ogni ulteriore posta, ivi compresi gli accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria)

e) quanto alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato godimento, occorre precisare che esso cessa, come è evidente, nel momento stesso in cui si verifichi la perdita del diritto di proprietà e dunque, nel caso di specie, nel momento in cui risulta perfezionata la rinuncia a tale diritto, implicita nella proposizione della domanda di risarcimento del danno in sede giudiziaria; pertanto, la prescrizione quinquennale, ex art. 2947, co. 1, c.c. (trattandosi di illecito extracontrattuale), avuto riguardo alla domanda riferita al mancato godimento del bene (e cioè alla mancata percezione di un reddito annuo derivante dall'utilizzazione giuridicamente legittima del terreno occupato), decorre dalle singole annualità e fino al momento di perdita del diritto di proprietà. ...».

4.2.6. - Le somme eventualmente già erogate al ricorrente devono essere detratte da quelle dovute in forza della presente sentenza.

Nel caso di specie spetta quindi al ricorrente (che ha formulato non già domanda di restituzione ovvero di riduzione in pristino del proprio bene illecitamente occupato dall'Amministrazione, bensì unicamente di

risarcimento del danno patito con effetti abdicativi del diritto di proprietà) il danno da perdita della proprietà (ivi compreso il costo per la ricostruzione del muro a secco) ed il danno da mancato godimento del bene da quantificarsi nei termini in precedenza indicati.

Il danno da mancato godimento del bene spetta nei limiti di cui alla menzionata decisione del Consiglio di Stato n. 4636/2016. In ogni caso il danno in esame cessa, come evidenziato da Cons. Stato n. 4636/2016, nel momento stesso in cui si verifichi la perdita del diritto di proprietà e dunque, nel caso di specie, nel momento in cui risulta perfezionata la rinuncia a tale diritto, implicita nella proposizione della domanda di risarcimento del danno in sede giudiziaria.

Non può essere riconosciuto il danno non patrimoniale in mancanza di prova specifica sul punto.

4.2.7. - L'effettiva determinazione del *quantum debeatur*, secondo gli enunciati parametri di cui a Cons. Stato n. 4636/2016 e con le sopra indicate specificazioni, dovrà essere effettuata dall'Amministrazione intimata, che dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 34, comma 4, primo inciso cod. proc. amm., entro il termine di centoventi giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ove anteriore), a formulare una proposta alla parte ricorrente, indicante l'ammontare complessivo del dovuto, corredata dall'analisi delle varie voci; solo in caso di mancato accordo si provvederà alla liquidazione in via giudiziale secondo quanto stabilito dallo stesso art. 34, comma 4, seconda parte cod. proc. amm.

5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da perdita della proprietà e da mancato godimento della medesima, nei sensi e limiti indicati in motivazione;

2) ordina alla Provincia di Bari, ai sensi dell'art. 34, comma 4 cod. proc. amm., di proporre al ricorrente, entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ove anteriore, l'eventuale pagamento di una somma di denaro, a titolo di risarcimento dei danni, calcolata secondo i criteri e nei limiti temporali indicati in motivazione.

Condanna la Provincia di Bari al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi €. ██████████, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

Cesira Casalanguida, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO